

Corte di Cassazione III sez. civile - 23 gennaio 2009, n. 1691 - Pres. Filadoro - Rel. Federico

**Responsabilità per omessa manutenzione delle strade - art. 14 cds - art. 2051 c.c - presunzione di responsabilità - applicabilità ente locale - beni demanio comunale - beni di uso generale - ammissibilità - sussistenza possibilità di controllo - contratto di appalto - responsabilità società appaltatrice - non sussistenza**

*La presunzione di cui all'art. 2051 c.c., in materia di responsabilità per cose in custodia, può essere applicata anche nei confronti dei comuni, tutte le volte in cui sia provato, nel merito, che sul ben sia possibile un efficace ed idoneo controllo da parte dell'ente stesso.*

*Ne' vale ad escludere tale responsabilità l'affidamento, mediante appalto, della manutenzione stradale a singole imprese.*

*Il contratto di appalto, infatti, costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione del compito istituzionale proprio dell'ente, ma non è per ciò solo idoneo a manlevare l'ente stesso da responsabilità per danni che il bene abbia cagionato a terzi utenti.*